

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

**N. 191**

presentata dai Consiglieri regionali  
CASULA - PIZZUTO - CANU

il 25 marzo 2026

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo della filiera cerealicola della Sardegna  
e istituzione del marchio Grano Sardo

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rafforzare in modo organico e strutturato il comparto cerealicolo della Regione Sardegna, riconosciuto quale settore strategico sotto il profilo economico, ambientale, culturale e identitario.

La Sardegna custodisce un patrimonio di particolare pregio costituito da varietà cerealicole autoctone e da grani storicamente coltivati nell'Isola, espressione della biodiversità agricola regionale e profondamente radicati nella tradizione agricola e alimentare sarda. Nonostante tale ricchezza, il comparto cerealicolo regionale risulta oggi fortemente ridimensionato, con una significativa contrazione delle superfici coltivate, passate da oltre 90.000 ettari nei primi anni duemila a circa 20.000 ettari attuali, con conseguenti effetti negativi in termini di redditività agricola, abbandono delle campagne e spopolamento delle aree rurali.

Le criticità del settore sono riconducibili, in particolare, alla frammentazione della filiera, alla presenza di asimmetrie informative tra i diversi operatori, a dinamiche di mercato caratterizzate da posizioni dominanti nelle fasi della trasformazione, nonché alla concorrenza di produzioni estere e alla persistente debolezza delle quotazioni del grano, spesso inferiori o pari ai costi di produzione.

Gli strumenti regionali attualmente vigenti, quali i sostegni al grano duro e i primi accordi di filiera, hanno rappresentato un passaggio importante, introducendo elementi innovativi quali il prezzo minimo garantito prima della semina. Tuttavia, tali strumenti non risultano ancora sufficienti a garantire una piena valorizzazione economica del prodotto, né a riequilibrare in modo efficace la distribuzione del valore lungo la filiera, soprattutto a favore del segmento agricolo.

La presente proposta di legge si pone in continuità con le politiche regionali esistenti, senza modificarle né sostituirle, introducendo tuttavia misure aggiuntive, selettive e premiali finalizzate alla valorizzazione del grano coltivato integralmente nel territorio regionale e delle varietà locali, autoctone e storiche.

Elemento centrale della proposta è l'istituzione e la promozione del marchio pubblico regionale Grano Sardo, concepito come strumento di certificazione dell'origine, di garanzia per il consumatore e di rivalutazione economica delle produzioni. Il marchio è articolato in tre distinti percorsi di filiera, al fine di tenere conto delle diverse realtà produttive presenti nel territorio regionale:

- filiere basate sui grani antichi, finalizzate alla tutela e alla promozione della biodiversità;
- filiere fondate sull'impiego di varietà autoctone e storiche, orientate alla valorizzazione del patrimonio varietale locale;
- filiere improntate a principi di co-responsabilità etico-sociale, aperte anche a operatori che, pur non potendo utilizzare esclusivamente materia prima locale, si impegnano a valorizzarne l'utilizzo.

Attraverso tali declinazioni, la Regione intende favorire la creazione di un sistema cerealicolo regionale integrato, nel quale tutti i soggetti della filiera possano partecipare e trovare elementi di qualificazione e valorizzazione economica.

La proposta di legge interviene inoltre sull'ottimizzazione degli accordi di filiera, prevedendo l'introduzione di contenuti minimi obbligatori più stringenti, volti a garantire maggiore equità e stabilità nei rapporti tra le parti. In particolare, si prevede il rafforzamento del meccanismo del prezzo minimo garantito, da definire prima della semina, nonché l'introduzione di sistemi di adeguamento automatico del prezzo finale in relazione all'andamento delle quotazioni di mercato, al fine di assicurare una più equa distribuzione del valore lungo la filiera e tutelare il reddito degli agricoltori.

A supporto di tali meccanismi, la proposta prevede l'istituzione di un Osservatorio regionale di vigilanza sul comparto cerealicolo, con funzioni di monitoraggio, verifica e supporto tecnico, nonché di validazione dei parametri economici di riferimento per gli accordi di filiera, assicurando un ruolo terzo e imparziale.

La proposta rafforza altresì il sistema dei premi "de minimis", prevedendo la possibilità di modulare i livelli di sostegno in funzione delle diverse tipologie di filiera, con maggiori incentivi per le produzioni legate ai grani antichi e alle varietà autoctone, in coerenza con gli obiettivi di tutela della biodiversità e valorizzazione territoriale.

Nel complesso, la proposta di legge mira a ricostruire valore lungo l'intera filiera cerealicola regionale, promuovendo modelli produttivi integrati che coinvolgano agricoltori, operatori della trasformazione e della commercializzazione, ottimizzando i sistemi di qualità e tracciabilità e incentivando l'utilizzo di materia prima locale.

La proposta contribuisce inoltre a potenziare il legame tra produzione agricola, cultura alimentare e sviluppo territoriale, sostenendo le economie locali, contrastando l'abbandono delle aree interne e promuovendo un modello di sviluppo fondato su qualità, sostenibilità e identità territoriale.

L'articolo 1 stabilisce gli obiettivi della legge: valorizzare il grano sardo come nuova opportunità per filiera cerealicola, rafforzando qualità, tracciabilità, biodiversità e sviluppo rurale, senza modificare gli incentivi già esistenti sul grano duro, e istituire l'Osservatorio regionale di vigilanza del comparto cerealicolo.

L'articolo 2 istituisce il marchio regionale Grano Sardo, ne disciplina le declinazioni e lo collega al sistema di sostegno e premialità per le filiere cerealicole.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della legge e le principali tipologie di grano e di filiera rilevanti ai fini dell'utilizzo del marchio.

L'articolo 4 disciplina i progetti e gli accordi di filiera come strumenti principali per integrare produzione, trasformazione e commercializzazione, con il coinvolgimento coordinato delle agenzie regionali e l'adozione di disciplinari di produzione.

L'articolo 5 prevede gli aiuti e gli strumenti di sostegno destinati ai soggetti che partecipano ai progetti di filiera, sia nella fase della produzione agricola sia in quelle della trasformazione e commercializzazione.

L'articolo 6 disciplina la definizione e la regolamentazione degli accordi di filiera, quali strumenti essenziali per l'attuazione della legge, nonché il sistema delle misure di sostegno connesse alla partecipazione alle filiere basate su grano sardo.

L'articolo 7 istituisce l'Osservatorio regionale di vigilanza del comparto cerealicolo, con funzioni di controllo sull'intera filiera del grano in Sardegna. L'articolo introduce l'obiettivo di qualificare il sistema cerealicolo regionale come modello di produzione che non utilizza il glifosate.

L'articolo 8 promuove attività di formazione e aggiornamento per gli operatori del comparto cerealicolo, finalizzate a migliorare qualità, sostenibilità, tracciabilità e applicazione dei disciplinari di produzione.

L'articolo 9 promuove attività di informazione e comunicazione rivolte ai consumatori per far conoscere l'origine, la qualità e il valore del grano sardo e istituisce il marchio Grano Sardo come strumento pubblico di riconoscibilità, tutela del consumatore e valorizzazione economica delle produzioni cerealicole regionali.

L'articolo 10 sostiene attività di ricerca e studio sul comparto cerealicolo per tutelare la biodiversità, migliorare le tecniche produttive e supportare scientificamente la qualità, la tracciabilità e lo sviluppo delle filiere basate su grano sardo.

L'articolo 11 stabilisce che tutte le misure previste dalla legge sono attuate nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 12 definisce la copertura finanziaria della legge e autorizza la Giunta regionale ad adottare le necessarie variazioni di bilancio.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione riconosce il comparto cerealicolo quale settore strategico sotto il profilo economico, ambientale, culturale e identitario e interviene in maniera organica e strutturata per rafforzarne la competitività, la sostenibilità e la capacità di generare valore lungo l'intera filiera produttiva.

2. La presente legge è finalizzata alla valorizzazione dei grani sardi, intesi anche quale espressione della biodiversità agricola regionale, del patrimonio storico-culturale dell'Isola e di un modello produttivo fondato su qualità, tracciabilità e legame con il territorio.

3. La presente legge persegue l'obiettivo di ricostruire valore lungo l'intera filiera cerealicola regionale, intervenendo in modo coordinato sui seguenti ambiti:

- a) tutela e valorizzazione della biodiversità dei grani sardi;
- b) diversificazione e modernizzazione del comparto produttivo;
- c) rafforzamento e qualificazione delle filiere cerealicole, favorendo la creazione di un sistema cerealicolo regionale con più percorsi di filiera all'interno dei quali ogni singolo operatore viene valorizzato;
- d) promozione della tracciabilità del grano, quale strumento di certificazione dell'origine della materia prima, di tutela del consumatore e di valorizzazione economica delle produzioni regionali, finalizzato a incrementare l'utilizzo di grano sardo, rafforzare la competitività e la valorizzazione economica del grano prodotto in Sardegna nel rispetto della normativa europea sulla libera circolazione delle merci;
- e) promozione di attività di informazione e divulgazione finalizzate a favorire la partecipazione al sistema cerealicolo regionale integrato, nonché la diffusione di percorsi di co-responsabilità etico-sociale, con particolare riferimento all'utilizzo di materia prima locale e al contributo al sostegno e alla valorizzazione del reddito rurale nei territori regionali;
- f) sostegno agli operatori economici del setto-

re, attraverso misure volte a migliorare la redditività delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione, incentivare gli investimenti materiali e immateriali, favorire l'accesso ai mercati e rafforzare la competitività complessiva del comparto cerealicolo regionale;

- g) rafforzamento del legame tra territorio, cultura alimentare e sviluppo rurale, valorizzando le produzioni cerealicole come espressione dell'identità locale, sostenendo le economie rurali e delle aree interne, contrastando i fenomeni di abbandono e promuovendo un modello di sviluppo fondato su qualità, sostenibilità e riconoscibilità territoriale.

4. Le disposizioni della presente legge non modificano né sostituiscono gli interventi regionali già vigenti a sostegno della produzione di grano duro, ma introducono misure aggiuntive, selettive e premiali destinate alle filiere che utilizzano grano coltivato integralmente nel territorio regionale e varietà cerealicole antiche, autoctone e storiche, al fine di rafforzare il valore economico del prodotto finale e la remunerazione dei soggetti coinvolti nella filiera.

## Art. 2

Istituzione del marchio regionale Grano Sardo e strumenti di valorizzazione della filiera cerealicola

1. La Regione istituisce il marchio regionale Grano Sardo, quale strumento di qualificazione, valorizzazione e riconoscibilità della produzione cerealicola regionale, al fine di promuovere la creazione di un sistema cerealicolo integrato, aperto alla partecipazione dei diversi soggetti della filiera e orientato al miglioramento qualitativo delle produzioni.

2. Il marchio Grano Sardo si articola nelle seguenti declinazioni, in relazione ai diversi percorsi di filiera esistenti:

- a) marchio Grano Sardo 100 % - filiera grani antichi, finalizzato alla tutela e valorizzazione della biodiversità cerealicola regionale;
- b) marchio Grano Sardo 100 % - varietà autoctone e storiche, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni cerealicole tradizionali e del patrimonio varietale locale;
- c) marchio Grano Sardo etico, finalizzato alla promozione di percorsi di co-responsabilità etico-sociale tra i soggetti partecipanti alla filiera.

3. L'adozione del marchio regionale contribuisce al rafforzamento della qualità delle produzioni, della tracciabilità delle filiere, dell'adozione di disciplinari sostenibili, della tutela della biodiversità, dello sviluppo rurale e della garanzia di trasparenza e informazione nei confronti del consumatore finale.

4. La presente legge si integra alle misure regionali di sostegno ai cerealicoltori già esistenti, con particolare riferimento ai regimi di aiuto "de minimis" destinati ai soggetti aderenti a filiere organizzate, prevedendo la definizione di massimali differenziati in relazione alle diverse declinazioni del marchio, con:

- a) una maggiorazione per le filiere dei grani antichi;
- b) una misura intermedia per le filiere delle varietà autoctone e storiche;
- c) una misura base per i percorsi di corresponsabilità etico-sociale.

5. La Regione promuove l'introduzione di nuovi meccanismi e contenuti minimi negli accordi di filiera, al fine di garantire maggiore efficacia, trasparenza e coerenza con il sistema dei premi di cui al comma 4.

### Art. 3

#### Definizioni e ambito di applicazione

1. Il marchio regionale Grano Sardo, declinato come previsto all'articolo 2, comma 2, si applica alle filiere cerealicole organizzate nel territorio regionale, caratterizzate dall'utilizzo di grano coltivato integralmente in Sardegna e dal rispetto di requisiti di qualità, tracciabilità e sostenibilità, secondo quanto previsto dalla presente legge e dai relativi disciplinari di produzione.

2. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per Grano Sardo 100 % - grani antichi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si intende il grano appartenente a varietà di origine storica o tradizionale, inclusa la varietà Senatore Cappelli, coltivato integralmente nel territorio della Regione Sardegna e conferito e trasformato nell'ambito di filiere tracciate e sottoposte a controlli di qualità;
- b) per Grano Sardo 100 % - varietà autoctone e storiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), si intendono le varietà cerealicole tradizionalmente coltivate negli areali regio-

- nali, nonché quelle sviluppate o selezionate dalla ricerca pubblica regionale, purché coltivate integralmente nel territorio della Sardegna e inserite in filiere tracciate;
- c) per Grano Sardo etico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), si intende il grano coltivato nel territorio regionale, indipendentemente dalla varietà utilizzata, nell'ambito di filiere che rispettano criteri di tracciabilità e principi di co-responsabilità etico-sociale.

3. La legge si applica alle filiere cereali-cole di qualità, intese come l'insieme coordinato delle attività di coltivazione, stoccaggio, molitura, trasformazione e commercializzazione che adottano il marchio regionale e rispettano i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dai disciplinari attuativi.

#### Art. 4

##### Progetti di filiera, accordi di filiera e disciplinari di produzione

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti di filiera cerealicola quali strumenti prioritari per l'attuazione della presente legge, finalizzati alla valorizzazione del grano prodotto in Sardegna e dei prodotti derivati. I progetti di filiera sono orientati all'integrazione tra le diverse fasi della produzione agricola, dello stoccaggio, della molitura, della trasformazione e della commercializzazione, al fine di garantire qualità, tracciabilità e continuità produttiva.

2. I progetti di filiera vengono attuati anche mediante accordi di filiera, stipulati tra agricoltori, molini, panifici, pastifici e imprese di trasformazione, e tutti coloro che partecipano al processo di produzione.

3. I progetti di filiera sono attuati attraverso il coinvolgimento coordinato delle agenzie regionali competenti, in particolare dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna), dell'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) e dell'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna), che operano secondo le rispettive funzioni istituzionali in un quadro unitario di collaborazione.

4. L'Agenzia AGRIS Sardegna assicura il supporto scientifico e tecnico ai progetti di filiera, contribuendo alla definizione delle caratteristiche

varietali e qualitative dei grani ammessi, alla predisposizione dei disciplinari di produzione e allo svolgimento di attività di sperimentazione agronomica e di caratterizzazione qualitativa, tecnologica e nutrizionale delle produzioni. AGRIS fornisce inoltre il supporto scientifico necessario alla definizione dei sistemi di tracciabilità e certificazione.

5. L'Agenzia LAORE Sardegna svolge funzioni di assistenza tecnica e accompagnamento dei soggetti coinvolti nei progetti di filiera, favorendo l'adozione delle pratiche agronomiche previste dai disciplinari di produzione, il coinvolgimento degli agricoltori custodi e la diffusione delle conoscenze tecniche e tradizionali legate alle varietà locali. L'Agenzia LAORE Sardegna opera altresì per facilitare l'adesione dei produttori e trasformatori, quindi dei soggetti della filiera ai progetti promossi dalla Regione.

6. L'Agenzia ARGEA Sardegna cura gli aspetti amministrativi e di controllo connessi ai progetti di filiera, occupandosi dell'istruttoria delle domande, della verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai disciplinari di produzione, nonché dell'erogazione dei contributi e del monitoraggio delle attività finanziate.

7. Nell'ambito dei progetti di filiera, la Regione promuove l'adozione di disciplinari di produzione diretti a definire, in modo chiaro, uniforme e verificabile, le modalità di coltivazione, raccolta, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione del grano prodotto nel territorio regionale e dei relativi prodotti derivati, con riferimento alle diverse articolazioni della filiera previste dalla presente legge. I disciplinari costituiscono riferimento ai fini dell'utilizzo del marchio regionale Grano Sardo nelle sue diverse declinazioni, della verifica della conformità delle produzioni e dell'accesso alle misure di sostegno previste dalla presente legge.

8. I progetti di filiera e i relativi disciplinari di produzione sono orientati al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, qualità delle produzioni e valorizzazione delle specificità territoriali, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree rurali e interne della Sardegna.

#### Art. 5

##### Aiuti per i progetti di filiera

1. Al fine di favorire la realizzazione e il

consolidamento dei progetti di filiera cerealicola di cui all'articolo 4, la Regione prevede aiuti e strumenti di sostegno in favore dei soggetti partecipanti ai medesimi progetti, assicurando il coinvolgimento in condizioni di parità dei produttori agricoli che coltivano grano nel territorio regionale e dei soggetti operanti nelle fasi di trasformazione e commercializzazione.

2. Gli aiuti sono finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'utilizzo del grano prodotto in Sardegna lungo l'intera filiera e possono consistere in contributi economici, incentivi finanziari e misure premiali, destinati sia alla fase di coltivazione sia alle fasi di lavorazione e trasformazione.

3. Per i produttori agricoli che coltivano grano nel territorio regionale e partecipano a uno o più percorsi di filiera connessi all'utilizzo del marchio regionale nelle sue diverse declinazioni, gli aiuti possono sostenere, in particolare, i costi di produzione, le operazioni di raccolta e conservazione del grano, nonché l'utilizzo di sementi certificate e il rispetto dei disciplinari di produzione e dei sistemi di tracciabilità.

4. Per i soggetti operanti nelle fasi di trasformazione e commercializzazione che aderiscono ai percorsi di filiera connessi all'utilizzo del marchio regionale, quali molini, panifici, pastifici e imprese di trasformazione, gli aiuti possono sostenere l'acquisto di attrezzature e tecnologie, l'ammodernamento delle strutture produttive, nonché l'adozione di sistemi di tracciabilità e certificazione. Sono, altresì, previste misure premiali ulteriori in favore dei soggetti che si impegnano ad utilizzare, in via esclusiva o prevalente, grano coltivato integralmente nel territorio regionale nell'ambito delle filiere riconducibili alle declinazioni del marchio relative ai percorsi di valorizzazione della biodiversità e delle varietà autoctone e storiche.

5. Gli aiuti possono inoltre sostenere le attività necessarie al coordinamento e alla gestione dei progetti di filiera, nonché le spese connesse al rispetto dei disciplinari di produzione e all'utilizzo del marchio regionale Grano Sardo nelle sue declinazioni.

6. L'accesso agli aiuti è subordinato alla partecipazione ai progetti di filiera riconosciuti dalla Regione e al rispetto delle condizioni previste dalla presente legge e dai relativi atti attuativi.

## Art. 6

Disciplina degli accordi di filiera e  
criteri di ammissibilità

1. Ai fini della presente legge, per accordo di filiera si intende un contratto di durata almeno triennale, con definizione annuale delle condizioni economiche, sottoscritto tra imprenditori agricoli, singoli o associati, e operatori della prima e/o seconda trasformazione, nonché operatori sementieri, finalizzato alla produzione e valorizzazione del grano coltivato nel territorio della Regione, destinato all'alimentazione umana o alla produzione di sementi certificate.

2. Gli accordi di filiera possono essere sottoscritti direttamente dai soggetti interessati ovvero, per conto dei beneficiari, da Organizzazioni di produttori (OP), consorzi, cooperative, reti d'impresa, centri di ammasso o Associazioni temporanee d'impresa (ATI). Sono ammessi accordi sia tra operatori convenzionali sia tra operatori biologici.

3. Ai fini del seguente articolo si intendono per:

- a) imprenditori agricoli: imprenditori che aderisco a uno o più dei tre percorsi di filiera di cui alla presente legge, e destinano il proprio raccolto alla trasformazione per consumo umano, alla produzione di semente certificata e all'utilizzo del marchio Grano Sardo;
- b) operatori di prima trasformazione: molini e imprese che producono sfarinati;
- c) operatori di seconda trasformazione: panifici, pastifici e imprese che realizzano prodotti alimentari derivati;
- d) operatori sementieri: soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione di sementi certificate ai sensi della normativa vigente.

4. L'accordo di filiera deve contenere almeno:

- a) l'indicazione di un prezzo minimo garantito, definito anteriormente alla semina e comunque entro un termine stabilito annualmente, correlato alle quotazioni di mercato e alle previsioni dei costi dei fattori della produzione, anche sulla base delle elaborazioni e indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 7;
- b) meccanismi di adeguamento automatico del prezzo finale d'annata, differenziati in rela-

- zione ai diversi percorsi di filiera, che, in caso di rilevazione di valori di mercato superiori al prezzo minimo garantito al momento del raccolto, assicurino il riconoscimento ai produttori di una quota della differenza positiva, determinata sulla base dei prezzi rilevati presso le principali piazze borsistiche e validati dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 7;
- c) termini e modalità di pagamento del prodotto conferito, improntati a criteri di certezza e tempestività, anche mediante l'individuazione di scadenze annuali definite;
  - d) l'indicazione dei parametri qualitativi minimi del prodotto;
  - e) un sistema di premialità correlato alle caratteristiche qualitative del grano, con particolare riferimento al contenuto proteico e ad altri indicatori definiti nei disciplinari di produzione.

5. Gli accordi di filiera sono stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata registrata.

6. Sono ammessi ai benefici della presente legge gli imprenditori agricoli che:

- a) risultano iscritti al Registro delle imprese e all'Anagrafe delle aziende agricole;
- b) possiedono i requisiti di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- c) aderiscono a un accordo di filiera.

7. Il premio annuale e le eventuali maggiorazioni sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

8. L'entità del premio, le condizioni di ammissibilità, le modalità operative e le procedure di concessione ed erogazione sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, mediante appositi atti attuativi.

## Art. 7

### Osservatorio regionale di vigilanza

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura l'Osservatorio regionale di vigilanza del comparto cerealicolo, con funzioni di monitoraggio, controllo e supporto tecnico-scientifico nell'ambito alle politiche regionali di settore e finalizzato alla tutela della qualità delle produzioni.

2. L'Osservatorio vigila sul rispetto dei

disciplinari di produzione, sulla qualità delle produzioni e sulla conformità delle pratiche agronomiche adottate dagli operatori della filiera cerealicola regionale.

3. L'Osservatorio esprime pareri di congruità in ordine al prezzo minimo garantito iniziale, determinato sulla base della previsione dei costi dei fattori della produzione, e provvede alla verifica dei prezzi rilevati al momento del raccolto presso le principali piazze borsistiche, ai fini dell'applicazione dei meccanismi di adeguamento automatico del prezzo finale d'annata, i quali costituiscono contenuti minimi essenziali degli accordi di filiera ai fini del loro riconoscimento nel territorio regionale.

4. L'Osservatorio verifica il rispetto dei disciplinari e vigila sulla verifica dell'assenza di residui di sostanze nocive sulla granella nelle operazioni di maturazione forzata della cariosside in campo.

5. La Regione persegue l'obiettivo strategico di qualificare l'intero comparto cerealicolo regionale come sistema produttivo orientato al non utilizzo del glifosate.

6. I soggetti operanti nella filiera cerealicola regionale, inclusi agricoltori, operatori della prima e seconda trasformazione e operatori sementieri, sono tenuti, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno previste dalla presente legge e della partecipazione ai progetti di filiera riconosciuti, al rispetto di pratiche agronomiche e produttive conformi ai principi di sostenibilità ambientale.

7. Nell'ambito dei disciplinari di produzione e dei sistemi di controllo adottati ai sensi della presente legge è previsto il monitoraggio nel rispetto dei limiti massimi di residuo previsti dalla normativa europea vigente.

8. L'Osservatorio opera con il supporto tecnico-scientifico di AGRIS Sardegna, in coordinamento con le strutture regionali competenti in materia di sicurezza alimentare, ambiente e tutela della salute, e con il coinvolgimento delle associazioni di produttori, trasformatori e consumatori.

9. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento la composizione, il funzionamento e le modalità operative dell'Osservatorio, nonché le procedure di controllo, monitorag-

gio e le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

#### Art. 8

##### Formazione e qualificazione degli operatori

1. La Regione promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale rivolte agli operatori del comparto cerealicolo e gli operatori della trasformazione nella produzione di sfarinati, pane, pasta e prodotti analoghi, al fine di rafforzare le competenze tecniche, produttive, organizzative e commerciali lungo l'intera filiera in materia di grani sardi.

2. Le attività formative sono finalizzate a supportare sia i produttori agricoli sia i soggetti della trasformazione e della commercializzazione, favorendo l'adozione di pratiche produttive sostenibili, l'innalzamento degli standard qualitativi del prodotto finito e la piena applicazione dei disciplinari di produzione e dei sistemi di tracciabilità.

3. I percorsi di formazione possono riguardare, in particolare, le tecniche agronomiche innovative e sostenibili, la coltivazione dei grani sardi, varietà autoctone e storiche o grani antichi, le modalità di raccolta, stoccaggio e trasformazione del grano, nonché gli aspetti connessi alla qualità, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità e all'utilizzo del marchio Grano Sardo.

4. La Regione favorisce l'organizzazione delle attività formative in collaborazione con le agenzie regionali competenti, le università, gli enti di formazione e altri soggetti qualificati, valorizzando il trasferimento delle conoscenze scientifiche e del sapere agricolo tradizionale.

5. Le attività di formazione e qualificazione possono essere integrate nei progetti di filiera e costituire elemento premiante ai fini dell'accesso alle misure di sostegno previste dalla presente legge.

#### Art. 9

##### Informazione, comunicazione e marchio di identificazione

1. La Regione promuove attività di informazione e comunicazione rivolte al consumatore

finale, al fine di favorire una conoscenza consapevole dell'origine delle materie prime, delle caratteristiche qualitative delle produzioni cerealicole regionali e del valore economico, culturale e identitario del grano prodotto in Sardegna.

2. Le attività di informazione e comunicazione sono finalizzate in particolare a valorizzare il legame tra prodotto cerealicolo, territorio di origine e filiera produttiva, nonché a rendere riconoscibile e trasparente l'utilizzo di grano sardo nelle produzioni alimentari, rafforzando la fiducia del consumatore e incentivando scelte di acquisto consapevoli.

3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove l'adozione e la diffusione di un marchio di identificazione Grano Sardo, quale strumento di riconoscibilità delle produzioni ottenute esclusivamente da grano sardo coltivato in Sardegna, secondo i percorsi di filiera di cui all'articolo 2, comma 2, e conforme ai disciplinari di produzione e ai sistemi di tracciabilità previsti dalla presente legge.

4. Il marchio di identificazione costituisce uno strumento di valorizzazione economica delle produzioni cerealicole regionali e può essere utilizzato dai soggetti che partecipano ai progetti di filiera e che rispettano le condizioni previste dalla presente legge e dai relativi atti attuativi.

5. La Regione promuove le attività di informazione e comunicazione anche attraverso campagne istituzionali, strumenti digitali, iniziative nelle scuole e nelle mense pubbliche, e nella ristorazione privata e collettiva, eventi di promozione e altre azioni idonee a diffondere la conoscenza del marchio Grano Sardo e delle produzioni cerealicole regionali.

6. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce le modalità di utilizzo del marchio di identificazione, i criteri di accesso, le forme di controllo e le modalità di attuazione delle attività di informazione e comunicazione previste dal presente articolo.

## Art. 10

### Attività di ricerca e studio

1. La Regione promuove attività di ricerca e di studio nel settore cerealicolo, al fine di supportare in modo scientifico e continuativo l'attuazione della presente legge e favorire lo svi-

luppo sostenibile e competitivo della filiera cerealicola regionale.

2. Le attività di ricerca e di studio sono finalizzate, in particolare, alla tutela e valorizzazione della biodiversità cerealicola, al miglioramento delle tecniche di coltivazione e trasformazione, nonché alla caratterizzazione qualitativa, nutrizionale e tecnologica del grano sardo e dei prodotti derivati.

3. La Regione favorisce la realizzazione delle attività di ricerca e di studio in collaborazione con le agenzie regionali competenti, in particolare AGRIS Sardegna e LAORE Sardegna, con le università, i centri di ricerca e altri soggetti qualificati, promuovendo il coordinamento tra ricerca scientifica, sperimentazione applicata e trasferimento delle conoscenze.

4. Le attività di ricerca e di studio possono riguardare, tra l'altro, lo sviluppo di nuove varietà selezionate in ambito regionale, l'adattamento delle colture ai cambiamenti climatici, l'innovazione dei processi produttivi e la definizione di strumenti a supporto dei sistemi di tracciabilità e certificazione del marchio Grano Sardo nelle sue tre declinazioni.

5. I risultati delle attività di ricerca e di studio sono messi a disposizione dei soggetti della filiera cerealicola e possono essere utilizzati a supporto dei progetti di filiera, delle attività formative e delle azioni di informazione e comunicazione previste dalla presente legge.

## Art. 11

### Rispetto della normativa sugli aiuti di stato

1. Le misure previste dalla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nonché delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Gli aiuti e le misure di sostegno di cui alla presente legge sono concessi nei limiti e secondo le modalità previste dai regolamenti europei applicabili, con particolare riferimento ai regimi di aiuto compatibili con il mercato interno.

3. Qualora necessario, l'attuazione delle misure è subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa europea in materia di notifica, informazione o comunicazione

alla Commissione europea.

## Art. 12

### Norma finanziaria

1. La Regione attua la presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (missione 16 - programma 01 - titoli 1 e 2).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e della normativa vigente.

3. Alla copertura degli oneri si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse europee, statali o di altri enti pubblici compatibili con le finalità della presente legge, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## Art. 13

### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).